CAPACITA' GIURIDICA o DI DIRITTO (PRIVATO)

Idoneità ad essere titolari di diritti e obblighi, a essere centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, a essere titolari di un patrimonio.

Oggi la si riconosce:

- a) a tutti gli esseri umani (art. 1 c.c.: <u>Capacità giuridica</u>. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.),
- b) nonché alle persone giuridiche, enti astratti, cioè organizzazioni di beni (<u>fondazioni</u>) e/o persone (<u>associazioni</u>) vincolate da uno scopo (artt. 14 ss. c.c.).

CAPACITA' D'AGIRE

Idoneità a operare direttamente nel mondo del diritto, a compiere personalmente atti giuridici validi ed efficaci.

Compete solo alle persone fisiche e oggi **presuppone necessariamente la capacità giuridica**. Oggi è riconosciuta a tutti gli esseri umani intellettualmente capaci; sono esclusi:

- a) i minori di età (art. 2 c.c.: <u>Maggiore età. Capacità</u> d'agire. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggior età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa)
- b) gli infermi di mente (titolo XII del libro I, art. 414 ss., nonché varie norme a seconda dei diversi atti: artt. 428; 591; 1425).

RAPPRESENTANZA

Non sempre si può o si vuole agire personalmente; talora si attribuisce ad una persona il potere di disporre dei propri interessi. Si distingue oggi tra:

- RAPPRESENTANZA DIRETTA: un soggetto agisce <u>in</u> nome (vi è la spendita del nome) e <u>per conto altrui</u>, di modo che gli effetti si producono immediatamente ed esclusivamente in testa al rappresentato. Può essere volontaria, per conferire la quale è necessario rilasciare una procura, o legale (art. 1387: *Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato*).

È l'unica forma di rappresentanza vera e propria

- c.d. RAPPRESENTANZA ORGANICA: si ha quando un soggetto agisce come organo di una persona giuridica, nella cui organizzazione egli è stabilmente inserito. Non viene in considerazione come entità autonoma, ma come parte della persona giuridica, la quale può agire nel mondo del diritto proprio solo attraverso i suoi organi.
- c.d. RAPPRESENTANZA INDIRETTA (o interposizione gestoria): un soggetto può agire in nome proprio, ma per conto di un altro, perché quello gli conferisce l'incarico (mandato) ovvero perché gli pare utile intervenire (gestione di affari altrui volontaria o necessaria): egli diventa personalmente titolare delle situazioni soggettive che derivino dagli atti compiuti, ma è tenuto a ritrasferirle all'interessato, il quale è obbligato a riceverle.

<u>CAPACITA' GIURIDICA DELLE PERSONE FISICHE</u> (PER IL DIRITTO PRIVATO ROMANO)

Non tutti gli esseri umani avevano la capacità giuridica, non bastava nascere. La capacità giuridica era negata innanzitutto agli schiavi nonché, in parte, agli stranieri; ma anche tra i liberi e cittadini romani non tutti godevano di piena capacità giuridica, bensì solo chi non fosse soggetto ad altrui potestà.

La situazione delle persone viene inquadrata dalla dottrina romanistica mediante la nozione di *status* = posizione giuridica. Per avere piena capacita giuridica è necessario, godere di tre *status*:

- 1) <u>STATUS LIBERTATIS</u>: indica la posizione della persona nella comunità degli uomini; esso manca agli schiavi, che sono considerati *res* e rientrano nel patrimonio del loro padrone e non possono essere titolari di alcun diritto o debito: essi sono *alieni iuris*.
- 2) <u>STATUS CIVITATIS</u> (ROMANAE): indica la posizione della persona in rapporto alla cittadinanza; tutti i liberi hanno una propria cittadinanza, ma solo quella romana conferisce la piena capacità giuridica.

3) <u>STATUS FAMILIAE</u>: indica la posizione del cittadino romano all'interno della famiglia, che era di tipo fortemente patriarcale. *Familia* è una pluralità di persone che sono sottoposte alla potestà di un unico soggetto maschio; tra gli appartenenti alla famiglia vi è un rapporto di *agnatio* = parentela civile, che esiste solo in linea maschile. Diverso è il concetto di *cognatio* = parentela di sangue, in linea femminile.

Per essere pienamente capaci occorre essere nella posizione di <u>sui iuris</u> = di diritto proprio; è tale chi non sia sottoposto a potestà (patria potestas o manus).

Il cittadino maschio *sui iuris* è detto *pater familias*, indipendentemente dal fatto di essere padre.

La donna può essere *sui iuris* – e quindi avere una capacità giuridica di diritto privato pressoché completa – solo a partire dall'epoca preclassica, ma non è mai titolare di potestà su altre persone: essa è *familiae suae caput et finis*.

Il pater familias può avere sotto di sé delle persone alieni iuris: oltre a degli schiavi, dei <u>filii familias</u> (per nascita o per adozione, compresi anche nipoti e pronipoti) e la <u>moglie in manu</u> (tramite *confarreatio*, *coemptio*, *usus*, comprese le mogli dei figli in potestate), considerata loco filiae.

CAPACITA' GIURIDICA DELLE PERSONE GIURIDICHE (PER IL DIRITTO PRIVATO ROMANO)

Nelle fonti romane è più volte espressa l'idea che diritti e doveri possano essere riferiti a certe collettività di persone che non cambiano identità pure se cambiano i loro componenti (ASSOCIAZIONI), manca invece l'idea della FONDAZIONE, cioè di un patrimonio titolare di sé stesso.

Con capacità esclusivamente di diritto pubblico si incontra il *populus Romanus* (= Stato).

Hanno, invece, capacità anche di diritto privato le <u>civitates</u> (municipi e colonie = agglomerati urbani fuori Roma con autonomia amministrativa).

Si incontrano poi i *collegia* o *sodalitates*, associazioni di minor importanza che potevano perseguire vari scopi: religiosi, funerari, corporazioni di arti e mestieri (con Augusto si stabilisce la regola per cui l'associazione deve essere approvata dal Senato o dall'Imperatore).

La capacità di questi enti riguarda solo la sfera patrimoniale: essi possono stare in giudizio tramite dei rappresentanti organici.

CAPACITÀ D'AGIRE (PER DIRITTO PRIVATO ROMANO)

Anche per diritto romano la capacità d'agire è riconosciuta alle persone intellettualmente capaci – è richiesta dunque una certa **ETÀ** e la **CAPACITÀ D'INTENDERE E DI VOLERE** – ma non presuppone necessariamente la capacità giuridica.

a) **ETÀ**: i Romani distinguevano tra puberi (= dotati della capacità fisiologica di generare: femmine <u>12 anni</u>; maschi *habitus corporis* per i Sabiniani, <u>14 anni</u> per i Proculiani) e impuberi.

Gli IMPUBERI potevano essere *infantes* = fanciulli non ancora in grado di formulare un ragionevole eloquio (5 o 7 anni), o *infantia maiores*.

In origine la capacità d'agire era riconosciuta ai puberi e in parte agli *infantia maiores* (possono compiere atti vantaggiosi).

Con la crescita dell'economia si ha il riconoscimento di rapporti giuridici più complessi, per compiere i quali sembra inadeguata la capacità di persone così giovani. Intorno al 200 a.C. la *lex Laetoria de circumscriptione adulescentium* eleva il limite d'età ai <u>25 anni</u>.

b) **CAPACITÀ D'INTENDERE E VOLERE**: è incapace d'agire chi, pur avendo un'adeguata età, è malato di mente.

Totalmente incapace è il *furiosus*, il pazzo, mentre il *prodigus* è avvicinabile ad un impubere *infantia maior*, in quanto può validamente compiere solo gli atti a lui vantaggiosi.

RAPPRESENTANZA NEL DIRITTO ROMANO

L'esperienza giuridica romana ammette in misura molto limitata la <u>RAPPRESENTANZA DIRETTA</u>:

- a) in campo processuale si riconosce che il *cognitor*, sostituto personalmente nominato dal *dominus litis*, possa agire in nome del rappresentato in modo tale che gli effetti processuali (e sostanziali) dell'azione si producevano direttamente ed esclusivamente nei confronti del *dominus litis*.
- b) il tutore dell'impubere, i curatori ed anche il *procurator omnium bonorum* potevano acquistare e trasmettere il possesso (e dunque anche la proprietà su *res nec mancipi*) con effetti diretti ed esclusivi in testa all'amministrato.
- c) il tutore dell'impubere e il curatore del furioso potevano alienare direttamente beni del pupillo o del furioso; tale potere venne però limitato a partire dalla tarda epoca classica.

Il diritto romano conosce la C.D. <u>RAPPRESENTANZA</u> <u>ORGANICA</u>, che viene utilizzata per permettere alle persone giuridiche di agire nel mondo del diritto: vi erano delle persone fisiche che esprimevano una propria volontà i cui effetti ricadevano sull'ente.

Uno schema analogo viene utilizzato per giustificare gli acquisti effettuati dal *pater familias* tramite i soggetti a potestà capaci d'agire: essi infatti sono inseriti nell'organizzazione della famiglia e possono essere considerati degli organi del *pater familias*.

Si utilizzava spesso la C.D. <u>RAPPRESENTANZA</u> <u>INDIRETTA</u>: si poteva avere un incarico conferito tramite la *praepositio* a tutto il patrimonio oppure per un singolo affare (mandato), ovvero una *negotiorum gestio*, cioè una gestione di affari altrui effettuata da parte di chi non ne avesse ricevuto incarico.

ALIENI IURIS CAPACI D'AGIRE

La capacità d'agire era riconosciuta anche agli *alieni iuris* (schiavi, *filii familias*, donne *in manu*), quando fossero maggiorenni e intellettualmente capaci.

Gli atti compiuti da queste persone producevano i loro effetti, purché fossero vantaggiosi, nella sfera giuridica dell'avente potestà. Essi possono

- ACQUISTARE DIRITTI REALI o CREDITI per l'avente potestà
- ALIENARE beni dell'avente potestà solo se questi ha autorizzato l'atto (espressamente o tramite la concessione di un peculio).
- ASSUMERE DELLE OBBLIGAZIONI DA DELITTO:
 l'avente potestà ha la scelta tra consegnare a nossa il
 soggetto a potestà o pagare la pena
- ASSUMERE DELLE OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO: sono obbligazioni naturali, ma in certe situazioni il pretore riconosce una <u>responsabilità</u> <u>adiettizia</u> dell'avente potestà.

OBBLIGAZIONI NATURALI

Esiste un debito, ma non vi è un'azione con cui farlo valere in giudizio: Manca l'elemento della responsabilità, perché i soggetti a potestà non possono stare in giudizio.

Per il resto le obbligazioni naturali sono dei validi debiti; quindi se la prestazione viene adempiuta spontaneamente, il debito è estinto.

Il creditore naturale che abbia ricevuto un adempimento spontaneo ha la *soluti retentio* (= diritto di trattenere quanto è stato pagato), cioè il debitore non gli può chiedere la restituzione di quanto pagato, perché ha pagato un debito, non un indebito.

La prestazione è incoercibile, ma il pagato è irripetibile.

Art. 2033. Indebito oggettivo. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Art. 2034. Obbligazioni naturali. Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.

RESPONSABILITÀ ADIETTIZIA

Azioni pretorie concesse (a partire dal II sec. a.C.) al creditore contro l'avente potestà, con trasposizione di soggetti: compare il soggetto a potestà nell'*intentio* come obbligato, nella *condemnatio* vi è invece il nome dell'avente potestà come convenuto.

Sono concesse solo in presenza di date circostanze:

- ACTIO QUOD IUSSU: autorizzazione
- ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO: concessione di peculio e/o arricchimento
- ACTIO INSTITORIA: preposizione institoria a un commercio terrestre.
- ACTIO EXERCITORIA: preposizione institoria a un commercio marittimo.

SENATOCONSULTO MACEDONIANO

Nell'epoca classica ai soli *filii familias* fu riconosciuta la capacità di stare in giudizio nel processo formulare, perciò essi cominciano a contrarre obbligazioni civili: i creditori potevano procedere per far accertare il loro diritto e far condannare il figlio, ma non potevano agire esecutivamente, né personalmente, perché egli era soggetto alla potestà paterna, né patrimonialmente, perché il figlio non aveva un patrimonio proprio. Per l'esecuzione occorreva attendere che cessasse la soggezione a potestà.

Allo scopo di impedire che i figli, oppressi dai creditori, cercassero di porre fine prematuramente a questa potestà uccidendo il padre, sotto Vespasiano (69-79 d.C.) fu emanato un **senatoconsulto (Macedoniano)** che vietò di fare mutui a *filii familias*. Il divieto fu reso concretamente operante dal pretore che concede un'*exceptio senatusconsulti Macedoniani* da opporsi all'azione che intentasse il terzo contro il figlio, anche una volta diventato *sui iuris*. Se però il figlio pagava spontaneamente non poteva ripetere: ecco un altro caso di obbligazione naturale.

SUI IURIS INCAPACI D'AGIRE

Problemi di gestione patrimoniale, oltre che di assistenza personale, si prospettavano quando una persona incapace d'agire fosse *sui iuris*: si trattava di persona capace giuridicamente, ma incapace d'agire.

- IMPUBERI: tutela

interpositio auctoritatis

- MINORI DI 25 ANNI: <u>curatela</u> → negotiorum gestio

EXCEPTIO LEGIS LAETORIAE RESTITUTIO IN INTEGRUM PROPTER AETATEM

- INFERMI DI MENTE E PRODIGHI: <u>curatela</u> → negotiorum gestio
- DONNA ADULTA: <u>tutela</u> → *interpositio auctoritatis*